



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 14/07/2015 al n. 95299, con la quale il Sig. Stassi Gioacchino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/02/2016 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 77803 del 27/05/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che il Sig. Stassi Gioacchino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/03/2016;
- VISTA la nota prot. n. 27018 del 17/06/2016, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dalla quale si evince che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima dell'01/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 14668 del 07/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'01/03/2017;
- VISTO il DDG n. 302442 del 29/03/2010, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 15/04/2010 al n. 1439, con il quale il predetto dipendente, proveniente dalla soppressa Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque, è transitato, con effetto costitutivo del rapporto, nell'organico del personale della Regione Siciliana a decorrere dall'1/01/2010;
- VISTO il DDS n. 1809 del 19/05/2016 con il quale al Sig. Stassi Gioacchino sono stati ricongiunti, ai sensi del DPR 1092/73, ai fini di quiescenza anni 33 e mesi 9;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- CONSIDERATO che il Sig. Stassi Gioacchino a decorrere dal 28/02/2017 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'01/01/2010 al 28/02/2017	7	1	27
Servizio ricongiunto (DDS n. n. 1809 del 19/05/2016)	33	9	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	10	27

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. STASSI GIOACCHINO, nato a Piana Degli Albanesi il 28/01/1961, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Seimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco